

04 AGO. 2023

“Un Sorriso per Wèwè Ody ”

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 28/7/2023

Addì 28/7/2023, alle ore 19:00, si è riunita in prima convocazione presso la sede sociale di Via Garibaldi, 11-Borgo Tossignano (Bo), l'Assemblea ordinaria dei soci dell'associazione “Un Sorriso per Wèwè odv” per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche statutarie ed integrazioni richieste per l'adeguamento a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo Settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'associazione, sig. Gurioli Enrico, designa quale segretario verbalizzante la sig.ra Mirna Mongardi che, intervenuta, accetta.

Il Presidente, di seguito, procede alla verifica della regolarità della convocazione constatando che risultano intervenuti **n 9 soci**, di cui nessun socio su delega, su un **totale di soci iscritti a libro soci n. 9 (nessun socio assente)**, e dunque l'Assemblea ordinaria degli associati, ai sensi dello Statuto sociale è regolarmente costituita e **atta a deliberare**.

Oggetto n.1

Passando alla trattazione del primo punto all'O. d. G. il Presidente informa che è pervenuta una comunicazione dagli uffici del Runts nella quale si richiedono delle modifiche al vigente statuto dell'associazione, al fine di poter mantenere la qualifica di Organizzazione di Volontariato e l'iscrizione nel vigente Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente pertanto, prosegue con la lettura e l'analisi della bozza del nuovo Statuto aggiornato, precisando che le modifiche al testo riguardano:

- Art.8: è stato eliminato il diritto di voto che era riservato solo ai soci maggiorenni, ampliando tale diritto a tutti i soci anche minorenni, precisando inoltre che lo stesso può essere esercitato in assemblea tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Tutti gli associati intervenuti concordano con il Presidente sulla necessità di apportare le modifiche che sono state richieste per le motivazioni che sono state espresse, rinunciando ad ogni eventuale opposizione in merito.

Terminata la discussione, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara aperta la votazione, in forma palese, del nuovo Statuto Sociale nella sua integrità.

L'Assemblea degli associati, **all'unanimità dei voti favorevoli dei soci presenti**, espressi in forma palese

DELIBERA

- A)** di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, che si allega al presente verbale e ne forma parte integrante;
- B)** di dare mandato al Presidente dell'Associazione per lo svolgimento delle operazioni necessarie alla registrazione degli atti presso le autorità competenti nonché alle successive ed ulteriori comunicazioni necessarie, al fine di mantenere tutte le agevolazioni riservate alle organizzazioni di volontariato.

Oggetto n.2

Esaurita la discussione dell'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto parola, la riunione si chiude alle ore 21.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI IMOLA
Sezione n. 1156 /
Sezione 6.65616 con quietanza

serie

3

24/08/2023

P. IL DIRETTORE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Pietro Angelino Galasso
IL FUNZIONARIO
Cristina Mazzentauro



STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

Un Sorriso per Wèwè ODV

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **“Un Sorriso per Wèwè ODV”**, con sede legale nel Comune di Borgo Tossignano. L'attuale sede sociale dell'associazione è stabilita in via Garibaldi, n.11; l'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria. Sempre con delibera dell'assemblea ordinaria potranno essere istituite eventuali sedi secondarie dell'associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

Un Sorriso per Wèwè non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Un Sorriso per Wèwè altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.*
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale nazionale ed internazionale;*
- v) *promozione della cultura della legalità e della pace fra i popoli.*

L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore, anche rivolte a terzi, dal carattere marginale ed occasionale, il cui ricavato sarà devoluto al raggiungimento delle finalità istituzionali.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, Un Sorriso per Wèwè si propone di:



- *Sostenere progetti sui temi dei diritti, della scuola, della formazione professionale, della sanità in Italia ed in Africa o in qualsiasi altro Paese se ne ravvisasse la necessità con particolare riferimento alle popolazioni infantili e femminili;*
- *Collaborare con altri enti del terzo settore con finalità analoghe al fine di favorire la conoscenza della cultura e delle tradizioni di altri paesi , in particolare africani, per promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, della difesa non armata, nonché la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;*
- *Favorire la conoscenza dei progetti sostenuti da Un Sorriso per Wèwè Odv;*
- *Realizzare incontri ed attività con le scuole e sul territorio di presenza di Un Sorriso per Wèwè Odv.*

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in modo preponderante verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali e gratuite dei propri volontari.

In caso di necessità Un Sorriso per Wèwè Odv può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla Codice del Terzo Settore.

Art. 3 - Risorse economiche

Un Sorriso per Wèwè trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia della proposta del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 – Membri

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguirne lo scopo e che si impegnano a rispettare lo Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni ed esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, nel rispetto dei limiti fissati dall'art.32 del D.Lgs. 117/2017.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi di Un Sorriso per Wèwè Odv.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza, causa mancato versamento della quota associativa annuale e trascorsi 3 mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione, individuato nel Consiglio Direttivo. In ogni caso, ad eccezione del mancato pagamento della quota sociale, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta al Comitato. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;

- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono tenuti a:

- rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo con regolarità, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo ;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi

Sono Organi di "Un Sorriso per Wèwè Odv":

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell'Associazione, è l'Organo sovrano dell'Associazione e le sue deliberazioni validamente assunte obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno 1 mese nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 delega.

Il diritto di voto del socio minorenne può essere esercitato in assemblea tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale.



Art. 9 – Convocazione e svolgimento

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di qualsiasi ausilio elettronico e informatico almeno 10 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale dell'Associazione .

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Art. 10 – Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, in proprio o per delega, almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in proprio o per delega, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario dell'adunanza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 11 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in proprio o per delega, purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di una delega. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.



Art. 12 – Competenze

Le deliberazioni **dell'Assemblea ordinaria** sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio o rendiconto economico finanziario di ogni esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto;
- sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 21 del presente statuto.

Art. 13 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione dell'Associazione è il Consiglio direttivo, ed è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 , purchè dispari, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente e Vice-Presidente, Segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività operative necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella prima seduta utile, oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, salvo

ratifica da parte dell'Assemblea degli associati; il suddetto consigliere rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 14– Competenze dell'Organo di Amministrazione

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o il rendiconto economico finanziario;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 15 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno; il Consiglio direttivo è altresì convocato quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci; esso stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione assumendo ogni opportuna iniziativa per l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere provvedimenti di spettanza del Consiglio direttivo che andranno ratificati nella prima riunione utile dell'organo competente.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 17 - Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

E' facoltà dell'assemblea eleggere, in alternativa al Revisore Unico dei conti, un collegio di Revisori.

Art. 18 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione, in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme vigenti del Codice del Terzo Settore; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 20- Libri sociali obbligatori

Il segretario dell'Associazione deve curare la tenuta dei seguenti libri obbligatori :

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni e dei verbali dell'assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- Il registro dei volontari attivi .

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori di cui sopra previa richiesta scritta, inviata con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 21 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale

Ufficio verrà istituito e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore individuati in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 22 – Rinvio

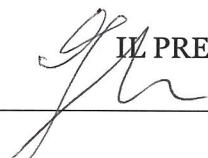
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile , al codice Del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 23– Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Borgo Tossignano, 28/07/2023



IL PRESIDENTE

